



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, istituita ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
2. La CUC opera quale centrale di committenza e stazione appaltante qualificata per conto dei Comuni aderenti e degli altri enti convenzionati nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, delle disposizioni ANAC e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
3. L'attività della CUC è improntata ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della concorrenza, della trasparenza, della buona fede, della digitalizzazione e dell'efficienza amministrativa.

Art. 2 – Ambito di attività

1. La CUC gestisce le procedure di affidamento di:
 - a) lavori pubblici;
 - b) servizi;
 - c) forniture;
 - d) servizi di architettura e ingegneria;
 - e) accordi quadro;
 - f) procedure aggregate di acquisto;
 - g) ogni altra procedura consentita dalla normativa vigente.
2. La CUC svolge le attività nei limiti della qualificazione conseguita ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle disposizioni attuative emanate dall'ANAC.

Art. 3 – Funzioni della CUC

1. La CUC:
 - a) fornisce supporto agli enti aderenti nella predisposizione degli atti di gara;
 - b) verifica la completezza della documentazione trasmessa dall'ente richiedente;
 - c) predispone gli atti di gara;
 - d) gestisce integralmente la fase di affidamento;
 - e) provvede alle pubblicazioni previste dalla normativa;
 - f) utilizza piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
 - g) acquisisce il CIG secondo le modalità previste da ANAC;
 - h) nomina i seggi di gara e le commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla legge;
 - i) effettua le verifiche sui requisiti degli operatori economici;
 - j) adotta il provvedimento di aggiudicazione;
 - k) cura gli adempimenti verso ANAC e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
 - l) fornisce supporto nei procedimenti di precontenzioso e contenzioso.



Art. 4 – Attività di competenza degli enti aderenti

1. Restano di competenza degli enti aderenti:
 - a) la programmazione triennale dei lavori e degli acquisti;
 - b) l'individuazione del fabbisogno;
 - c) la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - d) la progettazione;
 - e) la validazione dei progetti;
 - f) l'approvazione dei documenti progettuali;
 - g) la copertura finanziaria dell'intervento;
 - h) la stipula e l'esecuzione del contratto;
 - i) la direzione dei lavori o dell'esecuzione;
 - j) il collaudo e la verifica di conformità;
 - k) la gestione della fase esecutiva;
 - l) l'applicazione di penali e risoluzioni contrattuali.

Art. 5 – Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Per ciascun intervento l'ente aderente individua il Responsabile Unico del Progetto.
2. Il RUP costituisce il referente unico nei rapporti con la CUC.
3. Il RUP trasmette tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura e garantisce la correttezza tecnico-amministrativa degli atti di competenza e mantiene tutte le funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 – Responsabile della CUC

1. Il Responsabile della CUC è nominato dal Presidente dell'Unione Montana.
2. Al Responsabile competono:
 - a) il coordinamento delle attività;
 - b) l'adozione degli atti di competenza della CUC;
 - c) l'organizzazione delle procedure di gara;
 - d) la gestione delle risorse assegnate.

Art. 7 – Avvio delle procedure

1. L'ente aderente trasmette alla CUC:
 - a) deliberazione o determinazione di approvazione del progetto o del capitolato;
 - b) decisione di contrarre;
 - c) progetto posto a base di gara;
 - d) CUP ove previsto;
 - e) documentazione tecnica;
 - f) indicazione delle fonti di finanziamento.
2. La CUC verifica la completezza della documentazione e comunica l'avvio della procedura.

Art. 8 – Procedure di affidamento

1. Le procedure sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. La CUC utilizza:
 - a) affidamenti diretti;



- b) procedure negoziate;
- c) procedure aperte;
- d) procedure ristrette;
- e) procedure competitive con negoziazione;
- f) accordi quadro;
- g) sistemi dinamici di acquisizione;
- h) mercati elettronici e strumenti telematici.

Art. 9 – Commissioni giudicatrici

1. Nei casi previsti dalla legge il Responsabile della CUC nomina la commissione giudicatrice.
2. I commissari devono possedere adeguata competenza professionale e rispettare le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
3. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 10 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

1. Tutte le procedure sono gestite mediante piattaforme certificate interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
2. Le comunicazioni con gli operatori economici avvengono esclusivamente con modalità digitali.

Art. 11 – Trasparenza e pubblicità

1. La CUC garantisce gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023, nonché mediante la BDNCP secondo la disciplina ANAC
2. Gli atti sono pubblicati nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma digitale utilizzata.

Art. 12 – Affidamenti aggregati

1. La CUC può promuovere procedure aggregate per più enti aderenti.
2. Gli enti interessati approvano preventivamente il fabbisogno e i relativi atti di competenza.

Art. 13 – Somma urgenza e protezione civile

1. Nei casi di somma urgenza gli enti aderenti operano secondo le procedure previste dagli articoli 140 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.
2. La CUC riceve tempestiva comunicazione degli affidamenti effettuati.

Art. 14 – Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli incentivi sono disciplinati dall'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e dal regolamento dell'Unione Montana.
2. Le quote spettanti al personale della CUC sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 15 – Rapporti finanziari



1. Le spese di funzionamento della CUC sono poste a carico degli enti aderenti secondo quanto stabilito dalla convenzione.
2. La Giunta dell'Unione può determinare annualmente quote, tariffe o rimborsi a carico degli enti utilizzatori.

Art. 16 – Personale

1. La CUC opera con personale dell'Unione Montana e, ove necessario, con personale messo a disposizione dagli enti aderenti.
2. Possono essere attivate forme di supporto specialistico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 18 – Prevenzione della corruzione e conflitti di interesse

1. Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure sono tenuti al rispetto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), delle misure anticorruzione e delle disposizioni in materia di conflitto di interessi.

Art. 19 – Contenzioso

1. In caso di contenzioso relativo alla fase di affidamento, la CUC fornisce all'ente interessato il supporto tecnico-amministrativo necessario.
2. Le spese legali restano a carico dell'ente per conto del quale è stata svolta la procedura, salvo diverso accordo.

Art. 20 – Norme finali e rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano:
 - il D.Lgs. 36/2023;
 - il D.Lgs. 267/2000;
 - il D.Lgs. 33/2013;
 - il D.Lgs. 82/2005;
 - il Regolamento UE 2016/679;
 - le disposizioni, le Linee guida e gli atti di regolazione ANAC nonché la restante normativa vigente.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Montana nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Art. 22 – Adesione di enti non appartenenti all'Unione Montana

1. La Centrale Unica di Committenza può svolgere attività di committenza ausiliaria o di centralizzazione delle committenze anche a favore di enti locali, amministrazioni pubbliche e altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non appartenenti all'Unione Montana Alta Val Tanaro.
2. L'utilizzo della CUC da parte di enti esterni è subordinato alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 o di altro accordo previsto dalla normativa vigente.
3. La convenzione o accordo disciplina:
 - a) le attività affidate alla CUC;
 - b) le responsabilità delle parti;
 - c) le modalità operative;
 - d) gli oneri economici e i rimborsi spese;
 - e) la durata del rapporto;
 - f) la gestione del contenzioso;
 - g) gli obblighi in materia di protezione dei dati personali.
4. L'ammissione degli enti esterni è deliberata dalla Giunta dell'Unione Montana previa verifica della capacità organizzativa della CUC e della compatibilità con le attività istituzionali già programmate.

Allegati:

- Schema di convenzione/accordo quadro per adesione di Enti non appartenenti all'Unione Montana Alta Val Tanaro.